

RIESAME LEGGE REGIONALE

Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio.-



RIESAME LEGGE REGIONALE

" Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio".

Il Consiglio regionale ha riesaminato
la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

La Regione Puglia, in esecuzione a quanto disposto dallo art. 52, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dà attuazione, con la presente legge, alle attività integrative per la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

La Regione Puglia concede contributi:

- a) in conto capitale a Cooperative di Garanzia Fidi che abbiano tra gli scopi statutari la prestazione di garanzie collettive e fidejussorie finalizzate alla concessione di agevolazioni finanziarie agli operatori commerciali, singoli o associati,

**Consiglio Regionale
della Puglia**

per l'assunzione di crediti bancari, a breve e medio termine, destinati all'incremento ed al miglioramento della struttura commerciale;

b) in conto interessi agli operatori commerciali, aderenti alle Cooperative di Garanzia Fidi, per agevolare la realizzazione di programmi aventi per oggetto, congiuntamente o alternativamente:

1 - la costruzione, l'acquisizione in qualsiasi forma, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti all'esercizio dell'attività commerciale, compresi anche i magazzini per deposito e rifornimento merci, inclusa l'area sulla quale detti locali dovranno insistere;

2 - l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale, inclusi i mezzi di trasporto e le dotazioni d'ufficio.

Tali programmi possono comprendere anche la formazione di scorte per quote non superiori al 20% di ciascun programma di investimento.

Art. 3

(Tipologia dei contributi)

Ai soggetti di cui all'art. 2, lett. a), i contributi sono accordati dalla Regione in ragione di una volta e mezzo (1,5) il Fondo di Garanzia costituito dai soci ai sensi del successivo art. 5, lett. b), presso gli Istituti di credito con i quali sia stata stipulata apposita convenzione, sottoscritta dal Presidente della Giunta regio-

nale e, comunque, nel limite massimo dello stanziamento annuale di bilancio.

Ai soggetti di cui all'art. 2, lettera b), la Regione concede contributi nella misura massima del 50% del tasso di interesse fissato nelle convenzioni, nel limite massimo dello stanziamento annuale di bilancio, per la realizzazione di programmi di investimento non superiori, al netto della quota per la formazione delle scorte, a lire centocinquantamila.

La percentuale del tasso d'interesse a carico del beneficiario non potrà comunque essere inferiore al 50% di quello di riferimento fissato ai sensi della legge 10/10/75, n. 517 e sue successive modificazioni ed integrazioni, all'atto del perfezionamento della operazione.

Il contributo in conto interessi verrà liquidato, nei modi previsti dalla presente legge, in rate annuali sulla base della differenza tra le rate annuali di ammortamento calcolate al tasso di interesse fissato in convenzione e le rate annuali di ammortamento calcolate al tasso agevolato.

Art. 4

(Ripartizione del fondo regionale)

Gli stanziamenti annuali di bilancio previsti dalla presente legge verranno ripartiti secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare, tra le Cooperative di Garanzia Fidi convenzionate in relazione alla percentuale desumibile dall'ammontare dei finanziamenti accordati e dal relativo numero di pratiche svolte nell'esercizio precedente.

Le somme stanziare per un esercizio, non utilizzate nell'esercizio stesso, vanno ad aggiungersi alle somme relative ad esercizi finanziari successivi nel rispetto delle disposizioni della legge regionale di contabilità.

La legge annuale di bilancio dovrà prevedere che la disponibilità del Capitolo relativo ai contributi regionale in conto capitale sia pari al 20% del totale dello stanziamento previsto per la presente legge.

Art. 5

(Fondo di Garanzia)

Le Cooperative di Garanzia Fidi di cui all'art. 3, comma 1, sono tenute ad istituire presso l'Istituto di Credito convenzionato apposito fondo di garanzia rischi, destinato esclusivamente alle operazioni previste dalla presente legge.

Il fondo di garanzia rischi è costituito:

- a) dal fondo consortile sottoscritto e versato;
- b) da un importo percentuale a carico del socio richiedente il finanziamento, pari ad un ventesimo del programma di investimento ammesso a contributo dalla cooperativa;
- c) dai contributi concessi dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1.

L'importo sub b), fissato nelle convenzioni sottoscritte con gli Istituti di Credito, è costituito per i 2/3 da un versamento in contante e per 1/3 da fidejussione solidale prestata dal singolo socio a garanzia collettiva di tutte le linee di credito che saranno accordate ai sensi della presente legge.

Art. 6

(Requisiti delle Cooperative di Garanzia Fidi)

Per poter beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le Cooperative di garanzia Fidi devono:

- a) essere costituite tra operatori commerciali regolarmente iscritti nel registro Ditte della Camera di Commercio ove ha sede la Ditta;
- b) avere un numero di soci non inferiore a trecento;
- c) integrare il Consiglio di Amministrazione con due membri nominati con Decreto del Presidente della Regione previa delibera del Consiglio regionale;
- d) integrare il Collegio dei Revisori dei Conti con un membro effettivo nominato con deliberazione della Giunta regionale.

La stipula della convenzione di cui al precedente ^{articolo} comma 1, è subordinata alla presentazione, da parte della Cooperativa di Garanzia Fidi, della seguente documentazione:

- a) Atto costitutivo e Statuto in copia autenticata e con le certificazioni relative al deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale;
- b) Certificato di iscrizione al Bollettino Ufficiale Società Cooperative;
- c) Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio;
- d) Copia autenticata del Libro Soci che va integrata ad ogni nuova immissione di soci, anche nel corso dell'anno.

Art. 7

(Concessione contributi in conto capitale)

Per ottenere la concessione dei contributi in conto capitale le Cooperative di Garanzia Fidi, pena l'esclusione, devono presentare domanda entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di entrata in vigore della presente legge, in fase di prima applicazione, ed entro il termine del 30 giugno per gli anni successivi.

Detta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia del bilancio dell'esercizio finanziario precedente con gli estremi del deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale competente per territorio nonché copia del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- b) attestazione dell'Istituto di Credito convenzionato dalla quale si evinca la consistenza del fondo di garanzia rischi alla chiusura dell'esercizio;
- c) relazione analitica dell'attività svolta nell'anno di riferimento con la dettagliata indicazione dei finanziamenti concessi alle imprese associate, delle somme versate al fondo di garanzia e delle fedejussioni prestate da ciascuna di esse;
- d) elenco delle sofferenze sopportate.

Le domande di cui al comma precedente, redatte in carta legale e dirette al Presidente della Giunta regionale, devono essere inviate all'Assessorato competente, Ufficio Credito Agevolato al Commercio.

In fase di prima applicazione della presente legge si provvederà alla concessione e liquidazione del contributo secondo i criteri fissati dal precedente art. 4.

Per gli esercizi successivi al primo verrà considerato l'importo di aumento del fondo di garanzia determinato dai versamenti effettuati dai soci ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della presente legge.

Nel caso in cui i crediti in sofferenza garantiti dalla Cooperativa Fidi determinino la riduzione del fondo di garanzia rispetto all'esercizio precedente, la Regione non riconosce alcun beneficio.

Alla erogazione del contributo si provvede con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Commercio.

Art. 8

(Requisiti dei soci delle Cooperative di Garanzia Fidi)

Può far parte delle Cooperative di Garanzia Fidi l'impresa commerciale iscritta negli Elenchi Esercenti Attività Commerciali, ai sensi della Legge 27.11.60, n. 1397, e nel Registro della Camera di Commercio a norma della legge 11 giugno 1971, n. 426, purché non abbia in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento ed il suo titolare non sia fallito, protestato, né abbia riportato condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Non può far parte della Cooperativa chi è socio di altra Società di Garanzia o ne sia stato espulso.

Il socio a cui è stato concesso il finanziamento non può richiedere altro finanziamento integrativo, anche entro il limite

previsto dal precedente art. 3, comma 2, prima della naturale o anticipata cessazione dell'ammortamento in corso.

Art. 9

(Prestazione delle agevolazioni finanziarie)

Le Cooperative di Garanzia Fidi concedono garanzie collettive e fidejussorie sui finanziamenti a breve ^{e medio} termine accordati dagli Istituti di Credito convenzionati, esclusivamente a favore dei propri soci, che siano piccole e medie imprese pugliesi esercenti il commercio, con provvedimento del proprio organo deliberativo.

Per poter beneficiare dei contributi, i soggetti indicati all'art. 2, lettera b), della presente legge, devono presentare all'Ufficio Credito Agevolato al Commercio presso l'Assessorato competente, per il tramite della Cooperativa di Garanzia Fidi di cui sono soci, domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

Alla richiesta deve essere allegata:

- a) relazione istruttoria della Cooperativa Garanzia Fidi, di cui l'operatore è socio, sulla concessione della garanzia collettiva per la realizzazione di programmi indicati all'art. 2, lettera b), della presente legge;
- b) un prospetto dell'Istituto di Credito convenzionato attestante:
- 1) l'importo totale del finanziamento concesso;
 - 2) il numero della rate di ammortamento;
 - 3) il valore delle singole rate calcolate al tasso fissato in convenzione;
 - 4) il valore delle singole rate calcolate al tasso agevolato;
 - 5) l'importo del contributo in conto interessi, a carico della Regione, calcolato nei modi previsti dall'art. 3 della pre-

sente legge.

L'Assessore al Commercio provvede a proporre la concessione del contributo in conto interessi alla Giunta regionale, che delibera anche il relativo impegno di spesa.

Per la liquidazione dei contributi in conto interessi i soggetti beneficiari devono presentare istanza, nei modi previsti dal comma secondo del presente articolo, entro i primi sessanta giorni di ogni anno successivo a quello in cui le annualità di ammortamento sono state pagate, allegando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione della Cooperativa di Garanzia Fidi attestante l'avvenuta realizzazione, anche parziale, del programma di investimento;
- b) dichiarazione dell'Istituto di Credito convenzionato attestante l'avvenuto pagamento della rata annuale e l'importo del contributo regionale dovuto, calcolato nei modi precedenti.

Alla erogazione del contributo si provvederà con Decreto del Presidente della Giunta regionale o, se delegato, dell'Assessore al Commercio.

Art. 10

(Eventi dannosi)

Nel caso in cui eventi naturali e/o altri eventi, comunque non imputabili o riferibili a qualsiasi titolo all'imprenditore commerciale di cui all'art. 8 della presente legge, comportino il parziale danneggiamento o la totale distruzione dei beni facenti parte del programma di investimento finanziato, tramite la Cooperativa di Garanzia Fidi, la Regione riconosce il contributo in conto interessi sulla parte dell'ammortamento già effet-

**Consiglio Regionale
della Puglia**

tuato alla data dell'evento dannoso.

In tal caso é necessaria una perizia stragiudiziale nella quale siano illustrati sia le cause e l'evento verificatosi, nonché i danni subiti ai beni mobili e/o immobili con l'indicazione del loro valore.

Alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dal presente articolo si provvederà con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

Art. 11

(Incompatibilità e poteri di verifica)

I benefici previsti all'art. 2, lettera b), della presente legge sono incompatibili con altre agevolazioni, a qualunque titolo, riconosciute dallo Stato o dalla Regione Puglia.

La verifica sullo stato di attuazione é affidata all'Ufficio Credito Agevolato al Commercio, istituito presso l'Assessorato competente, e si esplicherà con visite ispettive nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2, lettere a) e b), della presente legge.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 12

(Norma Finanziaria)

All'onere finanziario per l'attuazione della presente legge, previsto per l'esercizio 1986 in 2 miliardi, si farà fronte con gli stanziamenti dei seguenti capitoli di nuova istituzione, in termini di competenza e di cassa, appresso specificati:

	<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL. CASSA</u>
- CAP. 0802040:" Promozione dell'Associazionismo e della cooperazione nel commercio. Contributi in c/capitale "	400.000.000=	400.000.000=
- CAP. 0802041:" Promozione dell'Associazionismo e della cooperazione nel commercio. Contributi in c/interessi"	1.600.000.000=	1.600.000.000=
	<u>2.000.000.000=</u>	<u>2.000.000.000=</u>

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986, approvato con legge regionale n. 4 del 19.2.1986 sono introdotte le seguenti variazioni:

<u>PARTE 2 - SPESA -</u>	<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL. CASSA</u>
<u>Variazione in aumento</u>		
- CAP. 0802040:" Promozione dell'Associazionismo e della cooperazione nel commercio. Contributi in c/capitale"	400.000.000=	400.000.000=
- CAP. 0802041:" Promozione dell'Associazionismo e della cooperazione nel commercio. Contributi in c/interessi"	1.600.000.000=	1.600.000.000=
	<u>2.000.000.000=</u>	<u>2.000.000.000=</u>

Variazione in diminuzione

- CAP. 1602020" Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente"	<u>2.000.000.000=</u>	<u>2.000.000.000=</u>
---	-----------------------	-----------------------

Per gli anni successivi l'onere finanziario sarà definito con la relativa legge di bilancio.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone - dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 25 Marzo 1986,
ed é conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PPRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone - dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)

28 MAR. 1986




p.c.c. (dott. Renato Guaccero)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 4209/22603

Bari, 28 APR. 1986

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, I° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, con richiamo alla nota pari numero e data del presente visto.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
MASSOCCO